

Posizione N. 42836-8844  
N. 17726 Rep. in autentica

22/11/2007

Dott. Giuseppe Gallizia Notaio  
in Sant'Angelo Lodigiano  
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 4/12/97 n.460

I sottoscritti:

**MARTIN MARIA**, nata in Pinerolo (TO) il 20/5/1967 (venti maggio millenovecentosessantasette), domiciliata in Pinasca (TO), Via Monterosa n. 16, agronomo, codice fiscale MRT MRA 67E60 G6740, di cittadinanza italiana,

**BRESSO GABRIELE**, nato in Pinerolo (TO) il 21/12/1965 (ventuno dicembre millenovecentosessantacinque), domiciliato in Pinasca (TO), Via Monterosa n. 16, operaio, codice fiscale BRS GRL 65T21 G674X, di cittadinanza italiana,

**BORGHI ANDREA**, nato in Genova (GE) il 15/10/1962 (quindici ottobre millenovecentosessantadue), domiciliato in Treviglio (BG), Via Guardazocca n. 1, impiegato, codice fiscale BRG NRG 62R15 D969T, di cittadinanza italiana,

**ALFIERI BARBARA**, nata in Milano (MI) il 7/6/1967 (sette giugno millenovecentosessantasette), domiciliata in Treviglio (BG), Via Guardazocca n. 1, impiegata, codice fiscale LFR BBR 67H47 F205O, di cittadinanza italiana,

convengono quanto segue:

1. Gli intervenuti dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, un'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE IDEA (INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND  
EDUCATION ACTION) ONLUS

2. L'associazione ha sede in Treviglio Via Guardazocca n. 1.

3. L'associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale Organizzazione non lucrativa di finalità sociale ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sociosanitaria
- promozione della cultura e scolarità verso le persone più povere e svantaggiate
- tutela dei diritti civili

così come previsto dall'art. 10 comma 1a del D.Lgs. 460/1997 (punti 1, 9 e 10)

Pertanto l'associazione intende perseguire, anche in collaborazione con altre associazioni che condividono i medesimi ideali di solidarietà, un'azione volta al miglioramento delle condizioni sociali, economiche, sanitarie e culturali delle persone più povere e svantaggiate, nell'ambito di propri progetti o di programmi nazionali, europei ed internazionali. L'associazione non persegue finalità di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. E' fatto obbligo di destinare ogni provento,

REGISTRATO A

LODI

il 10.12.2007  
al N. 10397 serie 1  
Esatti € 168,00

L. 112

anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali dell'associazione.

L'associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale Organizzazione non lucrativa di finalità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

4. La Associazione e' retta dallo statuto che, firmato dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.

5. A comporre l'Organo Direttivo, composto di tre membri, nominati nelle persone dei signori: Martin Maria, Borghi Andrea e Alfieri Barbara che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, che presenti accettano.

E' nominato Presidente dell'Organo Direttivo il signor Borghi Andrea e vice Presidente la signora Martin Maria, che presenti accettano.

6. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

F.TO ANDREA BORGHI

F.TO MARIA MARTIN

F.TO BARBARA ALFIERI

F.TO GABRIELE BRESSO

N. 17726 Rep.

Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, la verita' ed autografia delle firme apposte qui sopra e sull'allegato di:

**MARTIN MARIA**, nata in Pinerolo (TO) il 20/5/1967 (venti maggio millenovecentosessantasette), domiciliata in Pinasca (TO), Via Monterosa n. 16, agronomo, di cittadinanza italiana,

**BRESSO GABRIELE**, nato in Pinerolo (TO) il 21/12/1965 (ventuno dicembre millenovecentosessantacinque), domiciliato in Pinasca (TO), Via Monterosa n. 16, operaio, di cittadinanza italiana,

**BORGHI ANDREA** nato in Genova (GE) il 15/10/1962 (quindici ottobre millenovecentosessantadue), domiciliato in Treviglio (BG), Via Guardazocca n. 1, impiegato, di cittadinanza italiana,

**ALFIERI BARBARA**, nata in Milano (MI) il 7/6/1967 (sette giugno millenovecentosessantasette), domiciliata in Treviglio (BG), Via Guardazocca n. 1, impiegata, di cittadinanza italiana,

della cui identita' personale io sono certo, che hanno firmato alla mia presenza e vista

Milano, Via Cusani n.10,

22/11/2007 (ventidue novembre duemilasette)

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Allegato "A" al N 17726 Rep.

STATUTO - IDEA

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione denominata

Associazione IDEA (International Development and Educational Action) - ONLUS. L'Associazione ha sede legale a Treviglio, Via Guardazocca n. 1.

Posizione N. 42836/9180  
N. 18040 Repertorio  
N. 7511 Raccolta

**DEPOSITO DI DOCUMENTO**  
(Esente da bollo ex Legge 460/97)  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di febbraio (5/2/2008).

Nella casa in Milano, Via Cusani n.10

Avanti a me dottor Giuseppe Gallizia Notaio residente in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza di:

**BALDI FABIO GIOVANNI ANGELO**, nato in Milano (MI) il 6/10/1977 (sei ottobre millenovecentosettantasette), ed ivi domiciliato in Via Franco Russoli n. 7, praticante notaio, di cittadinanza italiana,

**ROTELLA TIZIANA**, nata in Castellanza (VA) il 27/10/1981 (ventisette ottobre millenovecentoottantuno), domiciliata in Legnano (MI), Via Leone da Perego n. 44, impiegata, di cittadinanza italiana,

testimoni idonei e aventi i requisiti di Legge, come mi confermano, e' presente il Signor:

**BORGHI ANDREA**, nato in Genova (GE) il 15/10/1962 (quindici ottobre millenovecentosessantadue), domiciliato in Treviglio (BG), Via Guardazocca n. 1, presso la sede dell'Associazione infra indicata, codice fiscale BRG NRG 62R15 D969T, di cittadinanza italiana (si precisa che il codice fiscale non corrisponde alle risultanze anagrafiche),

Detto comparente, precisa di essere il Presidente dell'Organo Direttivo nonche' il legale rappresentante dell' **ASSOCIAZIONE IDEA (INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL ACTION) ONLUS**, con sede in Treviglio (BG), Via Guardazocca n. 1, codice fiscale 93035890164, come risulta dall'atto costitutivo.

Detto Comparente, precisato di intervenire in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo in data 2 gennaio 2008, con il presente atto mi richiede di ricevere in deposito e trattenere nei miei atti, per tutti gli effetti di ragione e di legge, il nuovo testo di statuto dell'Associazione stessa.

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio, ritiro la privata scrittura in oggetto che allego al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

Il comparente insieme a me e ai testimoni ha sottoscritto in ogni parte l'allegato.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente all'allegato, alla presenza dei testimoni, al comparente che lo approva e lo sottoscrive con i testimoni e con me notaio alle ore diciassette e trenta minuti.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per due facciate intere e quanto alla terza scritta sin qui.

F.TO TIZIANA ROTELLA

F.TO FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.TO ANDREA BORGHI

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Allegato "A" al N. 18040/7511 Rep.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IDEA (INTERNATIONAL**

REGISTRATO A

LODI

il 13.2.2008

al N. 1370 serie 17

Esatti € 16.800

L. 112

## DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL ACTION) ONLUS

### ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione denominata

Associazione IDEA (International Development and Educational Action) - ONLUS. L'Associazione ha sede legale a Treviglio, Via Guardazocca n. 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere costituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze ovunque lo riterrà opportuno, anche all'estero. L'associazione è regolata dal presente statuto e, per quanto non disposto in esso, dalle vigenti leggi. La durata dell'Associazione è illimitata.

### ART. 2 SCOPO

L'associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale Organizzazione non lucrativa di finalità sociale ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sociosanitaria
- promozione della cultura e scolarità verso le persone più povere e svantaggiate
- tutela dei diritti civili

così come previsto dall'art. 10 comma 1a del D.Lgs. 460/1997 (punti 1, 9 e 10)

Pertanto l'associazione intende perseguire, anche in collaborazione con altre associazioni che condividono i medesimi ideali di solidarietà, un'azione volta al miglioramento delle condizioni sociali, economiche, sanitarie e culturali delle persone più povere e svantaggiate, nell'ambito di propri progetti o di programmi nazionali, europei ed internazionali. L'associazione non persegue finalità di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. E' fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali dell'associazione.

L'associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale Organizzazione non lucrativa di finalità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus.

### ART.3 ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione potrà:

- promuovere e realizzare azioni e progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata;
- sostenere la scolarizzazione soprattutto dei minori dei Paesi in via di Sviluppo tramite sostegno a distanza
- sostenere la formazione scientifica dei paesi più bisognosi mediante istituzione di corsi, seminari, laboratori didattici, scambi di personale, favorendo la collaborazione tra istituzioni scientifiche del Nord e del Sud del mondo;

- promuovere la corretta gestione delle risorse idriche, agro-ambientali ed economiche, anche attraverso la formazione di personale tecnico, lo sviluppo di programmi di ricerca internazionali e l'eventuale avviamento di laboratori di analisi;
- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi volti alla prevenzione e assistenza in campo sanitario e sociale
- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi destinatari;
- coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo;
- svolgere attività di formazione ed educazione allo sviluppo, anche in ambito scolastico, per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi del sud del mondo e della globalità dello sviluppo;
- svolgere attività di informazione attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche, nonché tramite il sostegno e il patrocinio di eventi, mostre, gruppi di studio, conferenze, corsi e seminari. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione ed i suoi soci si impegnano ad escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi stranieri ai paesi in cui operano.

#### ART. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative e da ogni altro contributo dei soci;
- dai beni sia immobili che mobili che potranno diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

#### ART. 5 ENTRATE

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dagli introiti derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio;
- dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, a sostegno dei fini associativi;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri, o di associati, che verranno accettati dal Consiglio Direttivo;
- dalle somme versate da coloro che per affinità decidono di partecipare alle attività dell'associazione
- attività commerciali e produttive marginali
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa

L'Associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per il raggiungimento dello scopo. A questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il conseguimento delle finalità associative.

#### ART. 6 SOCI

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che, a giudizio del Consiglio direttivo, ne condividono gli scopi.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

I soci sono distinti in tre gruppi:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari.

Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e quelle alle quali il Consiglio Direttivo ha riconosciuto tale qualifica, avendo aderito all'associazione entro il

Sono soci onorari le persone ed enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione. L'adesione all'associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore, onorario o ordinario maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative.

Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di persona fisica.

Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, Associazione o ente, essa deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede, la descrizione dell'attività svolta;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e dello statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda. Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere e accettare le norme contenute nello statuto dell'Associazione nonché l'eventuale regolamento interno. Il Consiglio Direttivo decide senza possibilità d'appello sull'ammissione dei soci a maggioranza semplice. L'ammissione deve essere comunicata al socio con lettera raccomandata.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a versare la quota di iscrizione deliberata periodicamente dal Consiglio Direttivo, nonché la quota associativa annuale;
- c) a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 460/97 la partecipazione

alla vita associativa non può essere temporanea.

#### ART. 7 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decadenza, constatata dal Consiglio Direttivo, quando il socio:
  - abbia perduto i requisiti di ammissione all'Associazione;
  - non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
  - non abbia effettuato il versamento della quota stabilita per più di un anno;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, quando il socio:
  - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
  - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Garanti di cui al presente statuto. La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato. Il recesso, la decadenza, l'esclusione hanno effetto immediato. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione

#### ART. 8 STRUTTURA ASSOCIATIVA

La struttura associativa è così costituita:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;

Possono inoltre essere costituiti facoltativamente i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Revisore dei Conti o il Collegio dei revisori dei conti
- il Collegio dei Garanti.

#### ART. 9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione. A ciascun socio spetta un voto. Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente, mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione. L'avviso della convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo eventuale proroga della scadenza, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

- L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di

convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente. In assenza o in mancanza di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'assemblea nomina il proprio Presidente tra uno dei soci. L'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L'assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare, l'assemblea:

- provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Garanti, del Revisore dei Conti o del Collegio dei revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto;

- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale dell'associazione che siano state rimesse dal Consiglio Direttivo alla sua decisione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo solo ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea delibera in sede straordinaria sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione. Il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria in prima convocazione è dato dai due terzi dei soci. In seconda convocazione l'assemblea si costituisce validamente con la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza semplice. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, in base al principio di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile. Le persone giuridiche intervengono con diritto di voto nella persona del rappresentante legale o suo delegato. Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può ricevere fino a otto deleghe.

#### ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto da tre, cinque, sette o nove membri che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Due consiglieri, se il consiglio è costituito da tre membri, tre se è costituito da cinque, quattro se è costituito da sette, cinque se è costituito da nove, vengono nominati dai soci fondatori; gli altri vengono nominati da tutti i soci. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le



seguenti funzioni:

- le deliberazioni circa l'ammissione, la sospensione, la decadenza o l'esclusione dei soci;
- la nomina tra i propri membri del Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, e del vicepresidente;
- l'approvazione di regolamenti, procedure e mansionari;
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- delibera la Costituzione degli organi di controllo facoltativi
- la convocazione dell'assemblea almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati;
- la determinazione della quota associativa e le modalità di versamento;
- la stipula di atti, accordi, contratti, convenzioni, anche con governi e Stati esteri, inerenti l'attività sociale;
- la gestione del personale dipendente e volontario;
- lo svolgimento di tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale che non sono di competenza dell'Assemblea; Predisposizione bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario, oppure quando ne viene fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei componenti.

L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;
- b) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera deve essere assunta dal Consiglio stesso.

Si avrà decadenza da consigliere anche qualora venisse constatata la decadenza da socio, ovvero venisse deliberata l'esclusione dall'Associazione, della persona che ricopre la carica di consigliere. La carica di consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intestata contro un componente del Consiglio. Nel caso di cessazione il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare il sostituto sino alla prima Assemblea successiva cui spetta la nomina. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri.

#### ART. 11 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea. Esso potrà delegare i propri poteri a uno o più dei suoi membri, Presidente compreso, nominando anche uno o più consiglieri delegati. Il Consiglio Direttivo potrà anche formare un comitato esecutivo conferendo i necessari poteri per l'attività e il regolamento per il suo funzionamento. Ad esso partecipa di diritto il Presidente, e, se nominati, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere ed autorizzare la costituzione in altri paesi di associazioni nazionali aventi scopi associativi analoghi a quelli dell'Associazione, nonché piena autonomia giuridica, patrimoniale ed organizzativa

#### ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio. Egli

controlla l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo nonché l'attività dell'Associazione stessa. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio Direttivo. E' il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento esercitandone tutti i poteri.

#### ART. 11 ORGANI DI CONTROLLO

1) L'assemblea può eleggere il Revisore dei Conti o il Collegio dei revisori dei conti, costituito da 3 componenti, scelti anche tra i non aderenti e quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti:

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti
- verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed esprime il suo parere sui bilanci.

Tale incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

2) L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 3 componenti scelti anche fra i non aderenti.

Il Collegio dei Garanti:

- può pronunciarsi sulle delibere del Consiglio Direttivo in merito ad accesso, esclusione o sanzione del socio
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### ART. 13 BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Spetta al Consiglio Direttivo redigere entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica e deve essere sottoposto alla valutazione e all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

#### ART. 14 SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative che perseguono il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'associazione, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.TO ANDREA BORGHI

F.TO FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.TO TIZIANA ROTELLA

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA NOTAIO

Copia conforme all'originale in piu' fogli.

Dal mio Studio, il 14 febbraio 2008

L. 111 7-112 ustoria

